

Da "consmarra.buonvicino" <consmarra.buonvicino@asmepec.it>

A "protocollo.buonvicino@asmepec.it" <protocollo.buonvicino@asmepec.it>

Data venerdì 15 dicembre 2023 - 20:26

Osservazione alla contestazione incompatibilità per la litispendenza ai sensi dell'art.63, comma 1 sub 4 del T.U.E.L. nei confronti del sottoscritto consigliere comunale Marra Ciriaco.

In riferimento a quanto sopra indicato, la decadenza del consigliere prevista dall'art. 63 comma 1 del D. Lgs. n . 267 del 2000 che al comma 1 n.4 prevede anche la lite pendente con il Comune, ma lo stesso articolo al comma 3 prevede la non applicazione del fatto connesso con l'esercizio del mandato.

Per quanto attiene al rimborso delle spese legali all'amministratore dal 2015 il novello art.86 del D.Lgs. 267 del 2000 al comma 5, che ha introdotto il termine di diritto positivo testuale non più per l'applicazione analogica con i dipendenti pubblici, prevede l'assicurazione ed il rimborso delle spese legali all'amministratore. Trattandosi di rimborso non sussiste necessità di preventiva delibera di gradimento, ma solo verifiche successive sull' importo come da art.13 L.247 del 2012, sull'assenza del conflitto d'interessi, la connessione con le funzioni esercitate e l'assoluzione o l'archiviazione, in materia vi è giurisprudenza e note del Ministero dell' Interno.

Distinti saluti

Ciriaco Marra

Consigliere d' opposizione